



Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “FEDERICO II”

Indirizzi: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – TURISMO – CORSO SERALE -
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - LOGISTICA E TRASPORTI

Sede centrale: Via Nazionale Appia – 81043 Capua (CE) - Tel. 0823.622979 - Fax 0823.969417

Succursale: Via Riviera Casilina – 81043 Capua (CE) - Tel. - Fax. 0823.620156

E-mail: cetd130005@istruzione.it - Web: www.itfederico2.gov.it - PEC: cetd130005@pec.istruzione.it

C.F.:93028180615 – Codice Univoco: UFAV6V

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

NORME GENERALI

Art. 1: Ingresso a scuola degli studenti. L'inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,20. Le ammissioni con ritardo alle lezioni saranno possibili solo ed esclusivamente se giustificate personalmente dai genitori o autorizzate dal Preside o dai collaboratori. È assolutamente vietato allontanarsi dall'istituto durante le ore di lezione se non autorizzati.

SANZIONI: Gli studenti che avranno accumulato un certo numero di ritardi anche non consecutivi, dovranno essere giustificati direttamente dai genitori entro i cinque giorni successivi alla riammissione.

Art. 2: Uscite anticipate:

Le richieste di uscita anticipata, per tutti gli studenti, saranno accolte solo se presentate personalmente dai genitori. Non saranno comunque in alcun modo consentite entrate posticipate ed uscite anticipate nella fase terminale di ciascun quadrimestre.

Art. 3: Divieto di fumo.

È fatto assoluto divieto di fumare nei locali della scuola. Per i trasgressori sono previste le sanzioni di legge (legge n. 584 dell'11/11/1975).

Art. 4: Uso del telefono cellulare.

È fatto assoluto divieto di usare il telefono cellulare in aula sia da parte degli allievi, sia da parte dei docenti. (C.M. del 15/03/2007)

Art. 5: Uscita dalle classi.

Non è consentito agli alunni circolare o fermarsi nei locali della scuola e nei cortili durante le ore di lezione, se non per recarsi ai servizi. L'accesso al punto di ristoro è consentito agli alunni dalle ore 10,20.

È consentita l'uscita per i bagni (salvo i casi di assoluta necessità) una sola volta nel corso della mattinata e mai prima dell'inizio della terza ora.

SANZIONI: Gli alunni che daranno atto a comportamenti che possano disturbare il sereno svolgimento delle attività didattiche, circolando o sostando nei locali della scuola e nei cortili in modo improprio, sulla base della gravità della mancanza, saranno ammoniti dal Preside o allontanati da uno a tre giorni dalle lezioni.

Art. 6: Frequenza delle lezioni. Assenze collettive. Giustificazioni.

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

La frequenza delle lezioni è quindi un obbligo degli alunni. Le assenze arbitrarie e collettive dalle lezioni saranno immediatamente sanzionate e comunicate alle famiglie.

Le assenze vanno giustificate con puntualità all'insegnante della prima ora di lezione, utilizzando esclusivamente il libretto rilasciato dall'Istituto.

Le assenze superiori a quattro giorni dovranno essere giustificate e accompagnate da certificazione medica o con la presenza di un genitore, in caso di assenze dovute a motivi di famiglia.

SANZIONI per le assenze arbitrarie: Le assenze arbitrarie dalle lezioni saranno sanzionate richiedendo l'accompagnamento da parte dei genitori.

Le astensioni collettive dalle lezioni avranno per effetto – sulla base del principio della riparazione del danno – che per le classi non saranno effettuate uscite didattiche o viaggi di istruzione, in modo da far recuperare i giorni di lezione perduti.

Le assenze non giustificate saranno comunicate tempestivamente ai genitori.

Art. 7: Rispetto dei beni.

Gli alunni sono tenuti al rispetto dei beni della scuola, utilizzando correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici che vengono messi a loro disposizione, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art. 8: Decoro dell'abbigliamento e degli ambienti.

“Gli alunni devono presentarsi alle lezioni con un abbigliamento adeguato all'ambiente frequentato (nelle aule e nei laboratori sono vietati pantaloni corti e bermuda, ciabatte e berretti). La conservazione delle aule, delle suppellettili e del materiale didattico nei laboratori è affidata alla cura e all'educazione degli studenti, dei docenti e del personale tutto. Gli studenti, alla fine dell'anno scolastico, sono tenuti a restituire l'aula ad essi affidata nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata. Ogni eventuale danno deve essere risarcito”.

SANZIONI: In caso di danni provocati alle strutture, alle suppellettili, ai beni, si provvederà ad un addebito ai responsabili, previa convocazione dei genitori. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile, i danni saranno addebitati a tutta la classe, se all'interno dell'aula, a tutte le classi del corridoio, se avvenuti nelle parti comuni o nei bagni. In caso di abbigliamento indecoroso si darà tempestiva informazione ai genitori, si procederà poi ad una ammonizione scritta fino ad arrivare all'allontanamento dalle lezioni.

Art. 8: Controllo e vigilanza.

Nell'interesse degli alunni, la Presidenza si adopera per garantire, attraverso il controllo del personale non docente, un ambiente sicuro e sereno. E' fatto obbligo agli alunni indossare nei locali della scuola il cartellino di identificazione, in modo da rendere più agevole il controllo, evitando intrusioni di estranei, che possano mettere in pericolo la stessa sicurezza degli allievi.

SANZIONI:

- nel caso in cui gli alunni dovessero trovarsi sprovvisti del cartellino identificativo, il docente ammonisce l'alunno annotando sul registro di classe quanto accaduto.

- nel caso di comportamento ripetuto o più grave, il docente relaziona l'accaduto al Preside, che - valutata la gravità del comportamento - né dà notizia ai genitori dell'alunno e intraprende le procedure previste dall'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 9: Rapporti con la Presidenza, con i docenti e con il personale.

Il Preside ed i suoi collaboratori sono a disposizione degli alunni per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine logistico, organizzativo e didattico. In ogni caso, il Preside ed i suoi collaboratori forniranno agli alunni ogni necessario chiarimento, attraverso incontri periodici. Ne consegue che prima di intraprendere immotivate o inefficaci azioni di protesta i rappresentanti degli studenti discuteranno i problemi della scuola con il Preside e i suoi collaboratori, cercando le opportune soluzioni ed intese e facendo adeguate proposte.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. E' quindi necessario che gli studenti ricordino di vivere in una comunità, controllando i propri comportamenti e le proprie reazioni.

SANZIONI: Nel caso di comportamenti scorretti ed irrispettosi nei confronti della presidenza, del personale docente e non docente o di altri compagni di classe, sono previste le seguenti sanzioni:

- in caso di comportamenti scorretti non particolarmente gravi, il docente o il Preside ammonisce per iscritto l'alunno annotando sul registro di classe quanto accaduto.

Il Preside valuta se informare i genitori e prevedere l'accompagnamento dell'alunno.

- In caso di comportamenti scorretti ripetuti o più gravi, il docente relaziona l'accaduto al Preside, che - valutata la gravità del comportamento - né dà notizia ai genitori dell'alunno e intraprende le procedure previste dall'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. In tali casi le sanzioni possono prevedere anche l'allontanamento dello studente fino a quindici giorni.

Art. 10: Rispetto delle norme di sicurezza.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative in merito alla sicurezza.

Eventuali danni arrecati ai sistemi di sicurezza e di prevenzioni sono sanzionati da norme penali.

Art. 11: Patto educativo di corresponsabilità.

Per ogni alunno, all'inizio dell'anno scolastico, viene stipulato un patto di corresponsabilità tra famiglia e scuola (art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235).

Regolamento del funzionamento dell'organo di garanzia

Art. 1: Costituzione dell'organo di garanzia.

L'organo di garanzia è costituito:

- da due docenti;
- da un genitore;
- da uno studente;
- da un rappresentante del personale A.T.A..

I componenti vengono designati dal Consiglio di Istituto.

L'organo di garanzia viene presieduto dal docente più anziano per servizio.

Art. 2: Compiti dell'organo. Modalità di accesso.

All'organo di garanzia vengono assegnati i compiti previsti dall'art. 5 dello Statuto degli studenti.

Gli studenti che intendono ricorrervi devono farlo in forma scritta indirizzando l'istanza con le proprie motivazioni al Presidente dell'organo di garanzia per il tramite dell'Ufficio di segreteria.

Art. 4: Riunioni dell'organo.

L'organo si riunisce - previa convocazione del Presidente - ogni volta che egli ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Art. 5: Norma transitoria.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di funzionamento degli organi collegiali.

Regolamento di accesso ai servizi

Art. 1: Accesso agli uffici.

Agli alunni è interdetta la sala dei professori, pertanto non possono per nessun motivo essere autorizzati a recarvisi.

Gli alunni potranno accedere presso gli uffici di segreteria o ricevuti dal Preside solo ed esclusivamente nell'orario prestabilito.

Art. 2: Svolgimento dell'Educazione fisica.

Gli alunni dovranno indossare obbligatoriamente la tuta e le scarpette adeguate durante le ore di insegnamento dell'educazione fisica e durante le ore di attività fisica.

SANZIONI: In caso di utilizzo scorretto dei servizi, la Presidenza, in accordo con il Consiglio di Istituto, può anche decidere di sospenderne temporaneamente l'erogazione.

Gli alunni che contravvengono alle norme di accesso ai servizi subiscono sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione.

Per la prima infrazione, un'ammonizione scritta; per la seconda infrazione, viene richiesto l'accompagnamento dei genitori;

per la terza infrazione, si procede all'allontanamento dalle lezioni sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto.

CONCLUSIONI:

- Le sanzioni disciplinari previste sulla base della gravità delle mancanze commesse, sono le seguenti:
- Ammonizione scritta; - organo competente: Preside-docente;
- Accompagnamento dei genitori; - organo competente: Preside.
- Allontanamento dalle lezioni per un periodo da uno a quindici giorni. – organo competente: Consiglio di Classe.

Le sanzioni - così come previsto dallo Statuto dello studente - hanno un valore educativo e formativo. Esse vengono comminate nel rispetto della procedura prevista dallo Statuto.

Lo studente può proporre, in alternativa alle sanzioni che gli sono state comminate, di impegnarsi in attività in favore della scuola.

CIRCOLARE SULLA SICUREZZA (Prot. N. 3760 del 27-09-2011)

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 2° Grado Istituto Tecnico Economico e Turistico “Federico TI” di Capua (CE)

Con questa nota vogliamo informarla che la nostra scuola ha promosso un progetto speciale per la sicurezza scolastica denominato “Scuola sicura”. Con questo progetto la scuola intende ridurre i fattori di rischio derivanti dalla frequenza scolastica e promuovere la cultura della prevenzione anche nei tempi e negli spazi extrascolastici. Per il successo del progetto è tuttavia indispensabile la collaborazione dei genitori; per questo Le chiediamo l’osservanza delle raccomandazioni che seguono.

- 1) Rispetto degli orari di ingresso e termine delle lezioni giornaliere; si rammenta che in assenza di specifica autorizzazione è vietata la permanenza degli alunni nelle aree esterne di pertinenza della scuola e nei locali scolastici, al di fuori degli orari delle lezioni. Rispetto all’uscita degli alunni al termine delle lezioni, è buona norma non intralciare il deflusso degli alunni, aspettando i propri figli fuori dalle aree della scuola.
- 2) In caso di uscita anticipata, gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori o da persone da questi delegate. In caso di delega il genitore / affidatario deve compilare preventivamente un modulo in segreteria, indicando la lista delle persone autorizzate. Tale procedura è un obbligo per la scuola; è superfluo sottolineare, infatti, che i minori non possono essere affidati a persone sconosciute al personale scolastico. Inoltre, anche a fronte di un malore del ragazzo, il genitore che è impossibilitato a venire personalmente, sa di poter contare su altri familiari autorizzati a prelevare il minore. In ogni caso il genitore / delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento al responsabile del plesso.
- 3) In caso di uscita autonoma il genitore deve produrre una richiesta scritta nella quale venga specificato: Di aver istruito adeguatamente l’alunno/a sulle cautele e sul percorso da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo indicato dal genitore; Di sollevare il personale della scuola da ogni responsabilità di vigilanza successiva alla predetta uscita autonoma. (segue dichiarazione allegata).
- 4) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell’uscita dell’alunno/a dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d’attesa e contatti telefonici, hanno disposizione di contattare la locale stazione dei Carabinieri. Tali norme si riferiscono agli alunni che non sono autorizzati ad uscita autonoma e, in ogni caso, al rientro serale da gite o viaggi d’istruzione.
- 5) Ove si giunga in automobile nell’area prossima o appartenente alle pertinenze scolastiche: - procedere sempre a passo d’uomo; - eseguire manovre di retromarcia solo dopo aver accuratamente verificato l’assenza di persone nel raggio di azione del veicolo; - dare sempre la precedenza ai pedoni; - evitare di parcheggiare: a) nelle vicinanze degli ingressi/uscite; b) sui percorsi pedonali; c) - in modo da impedire l’accesso o il passaggio ai veicoli di pubblico soccorso.
- 6) Dotare gli alunni di indumenti comodi, resistenti e privi di parti libere che potrebbero ostacolare i movimenti o impigliarsi nelle strutture scolastiche, di scarpe comode e resistenti con suola non scivolosa e dotate di efficace sistema di chiusura.
- 7) Ove necessari, fornire occhiali di adeguata resistenza e flessibilità meccanica.
- 8) Vigilare affinché l’alunno, durante lo studio: - non assuma posizioni anatomiche scorrette (in particolare schiena piegata in avanti o lateralmente e testa troppo ravvicinata sul libro/quaderno); - disponga di una corretta illuminazione.
- 9) Evitare che l’alunno permanga troppo a lungo davanti a TV e PC (fissare a lungo immagini alla medesima distanza impedisce la “ginnastica” del cristallino).
- 10) Favorire la pratica sportiva e il movimento.
- 11) Comunicare agli addetti al primo soccorso o agli insegnanti eventuali esigenze di carattere sanitario (ad esempio allergie a polveri, pollini, alimentari, punture d’insetto ecc)
- 12) Concorrere a mantenere alta l’attenzione degli alunni sulla tutela del bene-salute e della sicurezza, anche in ambito extra-scolastico ed extra-domestico; informare gli alunni e richiamare l’attenzione sui pericoli connessi con: - impianti e dispositivi elettrici; - materiali e liquidi infiammabili (es. alcol); - fiamme dei fornelli e pentole in ebollizione, camino aperto ecc; - uso dei medicinali; - uso di bicicletta e “motorino”; - presenza di pozzi o vasche; - oggetti di cui non si conosce la natura, inclusi quelli abbandonati; - prima di bere una bevanda confezionata, effettuare sempre un piccolo sorso di assaggio. Ricordare periodicamente agli alunni di: - osservare le istruzioni impartite dagli operatori scolastici e le norme della sicurezza scolastica; - richiedere senza vergogna o timore l’intervento degli insegnanti per ogni necessità o esigenza fisiologica, di salute o di sicurezza, anche psicologica; - non portare a scuola oggetti pericolosi; - tenere, nella scuola, spenti i telefoni cellulari. A tale riguardo si ricorda che è fatto divieto nella scuola l’utilizzo

di videotelefoni e di MMS La raccolta e l'eventuale diffusione di dati sensibili, senza l'espresso consenso della persona interessata, costituiscono una violazione gravissima, punita per legge dal Codice della Privacy e dal Codice Penale.